

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2199

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACASSI, COLASANTO, LA PENNA, AGOSTA, ALBA,  
SIMONACCI, BALDELLI, AMODIO, ISGRÒ, PENNACCHINI**

*Presentata il 1° giugno 1960*

Revisione dell'organico del personale di dattilografia degli uffici giudiziari e disposizioni a favore dei dattilografi ed amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della sistemazione degli amanuensi e dattilografi assunti negli Uffici giudiziari a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del 1924, è tuttora insoluto.

Il Governo ed il Parlamento si erano più volte impegnati a risolverlo, ma solo con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, fu istituito il ruolo dei dattilografi giudiziari con un organico di appena 500 unità. In esecuzione di quella legge fu bandito il primo concorso, nel quale, però, riuscirono a trovare la sistemazione non più di 250 unità, perché la maggior parte degli amanuensi in servizio non potette parteciparvi nemmeno.

Del resto i posti dell'organico, anche se tutti riservati, avrebbero escluso dalla promessa sistemazione i quattro quinti circa di coloro che erano legittimati ad attenderla.

Quel primo concorso, poi, fu precluso proprio a coloro i quali, per la più lunga loro permanenza negli Uffici giudiziari, avrebbero avuto maggior diritto ad essere sistemati.

Fu certamente merito dell'onorevole Cervone avere nuovamente affrontato il problema ed averlo avviato a pratica soluzione, perché il Governo, nonostante il formale impegno assunto, era stato poi distratto da problemi più gravi e più urgenti.

Fu, infatti, l'onorevole Cervone a presentare alla Camera, in data 9 maggio 1957, la proposta di legge n. 2858, trasformata nella legge 20. febbraio 1958, n. 58, che consentì di bandire i concorsi di cui ai decreti ministeriali 26 marzo 1958, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 10 giugno successivo.

Già in sede di discussione di quel progetto, però, fu rilevato che il problema, essenzialmente umano, doveva essere risolto in conformità delle leggi dello Stato e si riconobbe che, nei confronti della già troppo avvilita categoria degli amanuensi e dattilografi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sarebbe stato opportuno dare un posto a tutti. Alla pratica attuazione di così encomiabile proposito si opposero solo questioni di carattere finanziario, che consigliarono di limitare — per il momento — il numero dei posti in organico, con espressa riserva di rivedere la materia in prosieguo, anche per dare una liquidazione a quanti, dopo tanti anni di mal retribuito e faticoso lavoro, non avrebbero potuto ottenere né la sistemazione, né un trattamento di quiescenza, né benefici di altro genere.

I concorsi finora espletati se hanno dato o stanno per dare una stabile sistemazione alla maggioranza, non sono certo riusciti a

soddisfare la legittima attesa di tutti, e, conseguentemente, hanno creato non pochi e giustificati malcontenti, perché si sono verificati molti casi in cui lavoratori della medesima categoria, a parità di condizioni e requisiti soggettivi, hanno subito un trattamento diverso per la errata interpretazione e valutazione delle condizioni e dei requisiti stessi.

Molte sono le lagnanze che si raccolgono, e tutte giuste sotto il profilo umano e sotto quello giuridico. Carità di patria ci consiglia di tacere in proposito e ci limitiamo, perciò, a ricordare soltanto le proteste di coloro — una ventina circa — che sono stati esclusi dal concorso per aver superato, al momento del bando, il 65° anno di età. Contro la esclusione fu proposto tempestivo ricorso al Consiglio di Stato, la cui IV Sezione, con decisione del 2 marzo 1960, ha accolto i ricorsi discussi. Il che porterebbe ad invalidare il concorso riservato agli amanuensi in servizio, ove i ricorrenti si vedessero costretti a pretendere la esecuzione della decisione amministrativa, decisione che noi non possiamo ignorare, anche se il potere coercitivo di essa è di natura essenzialmente morale, perché lunga o lenta potrebbe in effetti esserne l'esecuzione.

È, d'altra parte, di tutta evidenza che l'organico attuale si appalesa assolutamente insufficiente al fabbisogno, anche minimo, degli Uffici giudiziari, sia perché circa 500 preture restano addirittura sfornite di almeno un dattilografo, sia perché le moltiplicate esigenze dei singoli uffici non potranno mai essere soddisfatte dal personale attualmente ad essi destinato.

In effetti sarebbe necessario mantenere il numero dei posti complessivi per lo meno nei limiti delle 2.500 unità oggi in servizio; ad evitare, però, difficoltà di carattere finanziario, l'aumento, per il momento, potrebbe essere limitato a 500 unità.

È innegabile, infatti, che negli uffici giudiziari il lavoro è andato aumentando di anno in anno, per cui attualmente vi prestano la loro opera oltre 2.500 unità, che a stento e malamente riescono a sopperire alle necessità più urgenti ed inderogabili. Se quelle unità dovessero essere ridotte alla metà, si comprende facilmente che il disagio, oggi già tanto evidente e sensibile, sarebbe certamente più che raddoppiato. Il problema, quindi, va considerato anche e soprattutto sotto il profilo della utilità collettiva, prima ancora che sotto quello umano. Se potrà contemperarsi l'una e l'altra esigenza, ne avranno guadagnato certamente tutti: i cittadini, prima, e gli amanuensi, dopo.

Unico ostacolo incontrato sul cammino della sistemazione di quegli umili e maltrattati lavoratori, che così preziosamente e silenziosamente hanno fino ad oggi lavorato nell'interesse dello Stato e negli uffici che sono certamente fra i più importanti e delicati, perché concorrono all'attuazione della Giustizia, è stata la copertura finanziaria e la necessità di adottare metodi di estremo rigore per impedire il precipitare dell'economia nazionale, con un sensibile aggravio di spesa per l'Erario.

Se noi per i primi sentiamo il dovere di adottare la massima rigidità per l'esecuzione scrupolosa di un imperativo così categorico, qual'è l'obbligo di contenere le spese e possibilmente ridurle, dobbiamo sentire anche per primi il dovere di contemperare le esigenze dell'economia nazionale con quelle del rispetto dei diritti dei cittadini. Conseguentemente, se possiamo — e riteniamo di poterlo dimostrare — fare in modo che, senza aggravii, si rispettino le esigenze degli uffici contemperando, senza acrobazie e senza arzigogoli, le esigenze del singolo col riconoscimento di un diritto indubbiamente sancito nelle leggi fondamentali dello Stato e, soprattutto, in quella legge della equità e della morale che ispira tutte le leggi, possiamo creare la legge che manca, nella quale si contengano, e con la quale sia possibile attuare, i principi surricordati.

Dovrebbe essere questo l'ultimo atto da compiere per la sistemazione dei dattilografi ed amanuensi giudiziari assunti a norma del più volte ricordato articolo 99 dell'ordinamento del 1924, contenendo la spesa necessaria entro i limiti del bilancio già approvato.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre all'approvazione del Parlamento ha, quindi, il duplice scopo di colmare le innegabili deficienze degli uffici giudiziari che saranno certamente sensibilmente acuite dopo l'abrogazione dell'articolo 99 della legge del 1924, contemporaneamente al licenziamento della metà circa del personale che oggi presta effettivamente servizio in quegli Uffici, e di mantenere l'impegno, più che promessa, assunto dal Parlamento e dal Governo, di attuare, anche nei confronti degli amanuensi e dattilografi giudiziari, i canoni fondamentali della nostra Costituzione — di cui il Parlamento deve essere ed è il più geloso custode — e di tutte le altre leggi emanate per la tutela di ogni genere di prestazione d'opera.

Con l'articolo 1 ci proponiamo, pertanto, di aumentare l'organico almeno limitatamente alla copertura dei posti in quegli

uffici che, in base all'organico attuale, sono sforniti di personale di dattilografia.

Con gli articoli 2, 3 e 4 nel consentire al Ministero di bandire il relativo concorso, ci proponiamo di sistemare il maggior numero possibile di amanuensi in servizio, attuando nel contempo il più elementare principio di giustizia distributiva, sancito nell'articolo 3 della Costituzione. Riservare, perciò, lo stesso trattamento indistintamente a tutti coloro che risulteranno in servizio alla data di entrata in vigore della legge che nascerà da questa proposta, proporzionando i benefici alla durata del servizio, senza distinzioni di età o di sesso e senza tenere in alcun conto eventuali esclusioni dai concorsi precedenti, anche se l'esclusione fu provocata da non conseguita idoneità. Naturalmente l'anzianità di servizio, l'età e l'eventuale idoneità conseguita in precedenti concorsi, dovranno essere tenuti nella debita considerazione allorché sarà bandito il concorso che si renderà necessario per la copertura degli organici.

Allo scopo, poi, di consentire il più vasto assorbimento possibile degli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del 1924, ci sembra opportuno e non contrario alla legge, disporre che coloro i quali risulteranno idonei, ma non compresi nella graduatoria del concorso che dovrà essere bandito per la copertura dei 500 posti aumentati, possono essere chiamati a coprire i posti che dovessero eventualmente rendersi vacanti, nel biennio successivo all'assunzione in servizio dei vincitori del concorso stesso.

Naturalmente, dopo l'espletamento del concorso, non mancheranno coloro che dovranno ugualmente lasciare gli uffici, così come non tutti i vincitori dei vari concorsi potranno prestare la loro opera per maturare il diritto al trattamento di quiescenza.

Se teniamo presenti le statistiche alla data del 31 marzo 1956 rileviamo che, alla data odierna, oltre 300 unità in servizio hanno già superato il 50° anno di età, per cui, anche a voler computare gli anni di servizio prestato prima dell'inquadramento nel ruolo dei dattilografi giudiziari, non riuscirebbero a maturare il diritto al trattamento di quiescenza. È perciò che con l'articolo 7 si riconoscono gli anni di servizio, effettivamente prestati negli uffici giudiziari, indistintamente a tutti coloro che vi sono stati chiamati in virtù dell'articolo 99 dell'ordinamento del 1924; con l'articolo 8 si vuol consentire anche a quelli di essi che compissero od avessero già compiuto il 50° anno di età, di chiedere il

trattamento di quiescenza, se ne hanno diritto; e con l'articolo 9 si sancisce, determinandone la misura, la liquidazione, che riteniamo doverosa, per quanti dovranno lasciare il servizio, nonché il trattamento assicurativo riservato a tutti i pensionati dello Stato, autorizzando il Ministero, con l'articolo 10, a fissare le aliquote con gli appositi Enti.

L'entità della liquidazione può essere calcolata nella misura di lire 35.000 per ogni anno o frazione di anno di servizio effettivamente prestato negli uffici giudiziari, pari quasi ad un mese di stipendio del dattilografo giudiziario in ruolo. E poiché il salario percepito è stato di gran lungo inferiore ai minimi fissati per qualsiasi altra categoria di lavoratori, a titolo di integrazione forfettaria del salario stesso, appare equo aggiungere, per ogni unità non inquadrata nel ruolo, la somma di L. 100.000 se in servizio da epoca anteriore al 31 marzo 1956, e di lire 50.000 se assunto posteriormente a tale data.

Per il reperimento della spesa necessaria all'attuazione della legge, indichiamo due fonti: l'una, per consentire l'aumento dell'organico, l'altra per la liquidazione ed il trattamento assicurativo che dovranno lasciare il servizio.

La spesa per l'aumento dell'organico è prevedibile in circa 350 milioni e può essere reperita agevolmente, senza aggravio per lo Stato.

La legge 17 febbraio 1958, n. 59, infatti, nel modificare il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, ha, fra l'altro, destinato un'aliquota dei proventi di cancelleria al Ministero di grazia e giustizia per sopperire ai bisogni straordinari degli Uffici giudiziari, ed un'altra aliquota allo Stato.

Orbene è risaputo — ed una recente indagine esperita lo ha confermato senza possibilità di dubbi — che l'aliquota destinata al Ministero di grazia e giustizia ha consentito l'acquisto di mobili e macchine talvolta non assolutamente indispensabili. Ciò, sia ben chiaro, non vuole assolutamente costituire un rimprovero od una critica al Ministero, il quale ha fatto benissimo a mettere i dipendenti uffici in condizioni di maggior decoro ed a consentire ad essi un più rapido espletamento del lavoro. È, però, innegabile che gli acquisti fatti nel corso dell'ultimo esercizio non dovranno essere ripetuti né durante l'esercizio presente né in quelli immediatamente successivi, perchè al massimo occorrerà una piccola spesa per la manutenzione

dei mobili e delle macchine acquistate, spesa che, del resto, ha già la corrispondente voce in bilancio. Il Ministero, quindi, avrà certamente a sua disposizione somme sufficienti alla copertura della spesa prevista per l'attuazione della legge in esame.

Per quanto riguarda la spesa prevista per il pagamento dell'indennità di liquidazione a coloro che dovranno lasciare il servizio, dobbiamo tener presente non soltanto che un altro terzo dei proventi di cancelleria, in virtù della citata legge 17 febbraio 1958, n. 59, va versata allo Stato, che, per un esercizio, potrebbe rinunziarvi, ma non possiamo dimenticare che nello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia sono stati iscritti 745 milioni sin dall'esercizio 1957-58, in attuazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, ed altri 360 milioni in attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 58.

È, quindi, innegabile che, anche se si è diversamente impiegata una parte di tali somme, non può essere stata spesa quella dell'ultimo esercizio, almeno limitatamente a 360 milioni, perchè i 500 vincitori del primo concorso hanno assunto servizio tra la fine di agosto ed i primi di settembre del 1959, ed i vincitori dei due concorsi a complessivi 1.100 posti, banditi in attuazione della legge n. 58 del 1958, sono ancora in attesa di essere chiamati in servizio.

In ogni caso la eventuale differenza potrà essere reperita nel fondo costituito dalla aliquota dei proventi di cancelleria destinata al Ministero di grazia e giustizia per sopperire alle spese straordinarie degli Uffici giudiziari, a norma della legge n. 59 del 1958, ricordata innanzi.

Osserviamo, infine, che l'entrata in vigore della legge che abroga l'articolo 99 dell'ordinamento del 1924, provocherebbe innegabilmente un periodo piuttosto caotico per il funzionamento degli uffici. Al fine di evitare ogni prevedibile ostacolo ed anche per non

consentire che vengano messi letteralmente sul lastrico gli amanuensi e dattilografi non inquadrati nel ruolo dei dattilografi giudiziari, abbiamo previsto la proroga dell'entrata in vigore dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 58. Quest'ultima norma, infatti, ha statuito che i diritti di copia vengano versati nel conto entrate eventuali del Tesoro, dal 1° del mese successivo alla data del decreto di nomina dei vincitori degli ultimi concorsi banditi a norma della legge stessa. Poiché i decreti di nomina sono già in allestimento, è indispensabile prorogare quel termine fino alla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso che sarà bandito in esecuzione della presente legge, onde evitare che le cancellerie e segreterie giudiziarie restino sprovviste dei fondi necessari al pagamento del personale che dovrebbe essere trattenuto in servizio.

Vedrà eventualmente la Commissione se non sia addirittura opportuna una norma provvisoria, la quale, in unico articolo, proroghi per lo meno fino al 31 dicembre 1960 il termine di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, in attesa dell'approvazione della proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi.

In considerazione di tutto quanto si è avuto l'onore di esporre innanzi, riteniamo di aver dimostrato la necessità di sopperire alle più urgenti esigenze degli uffici giudiziari e, contemporaneamente, di completare definitivamente, e senza ingiustizie o malcontenti, nel rigoroso quadro delle leggi del lavoro e della Costituzione, la sistemazione degli amanuensi e dattilografi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, siano stati essi già inquadrati nel ruolo dei dattilografi giudiziari o da questo siano rimasti, per qualsiasi ragione, esclusi.

Ci auguriamo, pertanto, che la presente proposta di legge possa sollecitamente essere approvata con l'unanime vostro consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il ruolo organico del personale di dattilografia, dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è aumentato di cinquecento unità.

## ART. 2.

Il Ministero di grazia e giustizia, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili al momento di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i 500 posti di cui all'articolo 1, è autorizzato a bandire un concorso, da riservare a tutti gli amanuensi e dattilografi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano potuto partecipare per qualsiasi ragione ai concorsi banditi precedentemente, nonché coloro i quali, avendo partecipato ai concorsi stessi, ne siano stati esclusi per l'età, per inidoneità o per qualsiasi altro motivo.

## ART. 3.

Il concorso da bandire a norma del precedente articolo 2 sarà per titoli e per esami; l'idoneità conseguita in altri concorsi e l'anzianità di servizio dovranno costituire titoli preferenziali assoluti su tutti gli altri previsti dalle leggi in vigore.

Il titolo di studio da richiedere è il proscioglimento dagli obblighi di istruzione elementare.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza e disciplina di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1957, n. 874, e quelle particolari che saranno stabilite con il bando di concorso.

Coloro i quali risulteranno idonei nel concorso che sarà bandito a norma dell'articolo 2 della presente legge, ma non saranno inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso stesso, potranno essere chiamati ad assumere servizio per la copertura dei posti

che nel frattempo dovessero rendersi vacanti, fino a due anni dopo l'espletamento del concorso stesso.

## ART. 4.

Al concorso potranno partecipare anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) non abbiano compiuto il 21° anno di età, purché in servizio da almeno un anno negli uffici giudiziari, e siano forniti della licenza elementare;

b) abbiano superato anche il 65° anno di età, purché in servizio negli uffici giudiziari da almeno 5 anni ed in possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 3;

c) abbiano proposto dei ricorsi contro l'esclusione o l'esito di uno qualunque dei concorsi finora banditi per la copertura dell'organico dei dattilografi giudiziari, purché rinunzino ai ricorsi stessi od alla esecuzione delle decisioni eventualmente ad essi favorevoli.

## ART. 5.

Al fine di consentire la permanenza in servizio di quegli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, non ancora inquadrati nei ruoli dei dattilografi giudiziari, il termine indicato nel 2° comma dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, viene prorogato fino al primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, del decreto di nomina dei vincitori del concorso, che sarà indetto a norma dell'articolo 2 della presente legge.

## ART. 6.

Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è fatto assoluto divieto alle cancellerie e segreterie giudiziarie di assumere nuovo personale per il servizio di copia.

## ART. 7.

Gli anni di servizio precedentemente prestati in uffici giudiziari dai vincitori del concorso per dattilografo giudiziario, in qualità di amanuense o dattilografo assunto a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, saranno valutati ai fini degli scatti di stipendio o del trattamento di quiescenza.

## ART. 8.

Tutti gli amanuensi e dattilografi giudiziari, vincitori del concorso per 900 posti di dattilografo giudiziario bandito con decreto ministeriale 26 marzo 1958, o di quello che sarà bandito in dipendenza della presente legge, i quali abbiano compiuto a tale data il 50° anno di età o lo compiano nei due anni successivi, potranno chiedere di essere dispensati dal servizio. In tal caso avranno diritto alla liquidazione di cui al seguente articolo 9 o, se ne avranno maturato il diritto ai sensi del precedente articolo 7, al trattamento di quiescenza.

## ART. 9.

Tutti i dattilografi ed amanuensi, assunti a norma del regio decreto-legge 1924, n. 745, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non inquadrati per qualsiasi ragione nel ruolo dei dattilografi giudiziari, istituito ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, nel momento in cui lasciano gli uffici giudiziari avranno diritto ad una liquidazione base nella misura di:

a) lire 100.000 se in servizio alla data del 31 marzo 1956;

b) lire 50.000 se in servizio da epoca posteriore al 31 marzo 1956.

In aggiunta alla liquidazione di cui alle precedenti lettere a) e b), a ciascun amanuense e dattilografo sarà corrisposta la somma di lire 35.000 per ogni anno o frazione di anno di servizio effettivamente prestato in uffici giudiziari; essi, inoltre, avranno diritto al trattamento assicurativo e previdenziale di cui all'articolo 10 che segue.

## ART. 10.

Il Ministero di grazia e giustizia concorderà con l'E. N. P. A. S. o con eventuali altri Istituti assicurativi e previdenziali, i contributi da versare per riservare a tutti gli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali si troveranno in una delle condizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, lo stesso trattamento spettante ai pensionati dello Stato.

I contributi suddetti sono a carico del Ministero di grazia e giustizia fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro e proporzionati alla durata di questo.

ART. 11.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sarà attinta al capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per gli anni finanziari 1958-59 e 1959-60, nonché al fondo destinato al Ministero di grazia e giustizia o all'erario dello Stato in virtù della legge 17 febbraio 1958, n. 59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.